REGOLAMENTO (CEE) N. 2037/74 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1974

che modifica il regolamento (CEE) n. 1895/74 per quanto riguarda il settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3450/73 [2], in particolare l'articolo 6,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2958/73 del Consiglio, del 31 ottobre 1973 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1847/74 [4], sono stati fissati per la lira italiana tassi di conversione rappresentativi da applicare nel settore agricolo con effetto da date diverse ; che l'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 974/71 ha tuttavia previsto che, per i prodotti per i quali è determinata una campagna di commercializzazione, gli effetti economici del tasso rappresentativo valido a decorrere dal 1° gennaio 1974 sono rinviati all'inizio della campagna 1974/1975, alcuni prodotti essendo tuttavia soggetti a disposizioni speciali ;

considerando che lo stesso articolo prevede che gli importi che devono essere pagati dall'Italia, conformemente ai regolamenti relativi ai mercati agricoli, per gli altri interventi sul mercato interno sono fissati tenendo conto dell'incidenza delle misure suddette ; che a tale scopo, e per garantire con misure adeguate che, quando risulti necessario a motivo della situazione economica particolare dell'Italia, gli altri importi applicabili a norma dell'organizzazione dei mercati agricoli nei diversi settori siano mantenuti ad un livello corrispondente, il regolamento (CEE) n. 1895/74 della Commissione, del 19 luglio 1974 [5], ha definito misure supplementari in seguito alla fissazione, con effetto dal 22 luglio 1974, di un nuovo tasso rappresentativo per la lira italiana ;

considerando che, nel settore dei cereali, la campagna di commercializzazione 1974/1975 inizia il 1° agosto 1974 ; che a decorrere da tale data l'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 974/71 non è quindi più d'applicazione nel settore ;

considerando inoltre che l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1847/74 del Consiglio ha disposto che, per la campagna 1974/1975, l'importo dell'aiuto per il frumento duro viene convertito applicando il tasso rappresentativo per la lira italiana valido alla data del 28 gennaio 1974 ;

considerando che è pertanto necessario modificare corrispondentemente il regolamento (CEE) n. 1895/74 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Con effetto dal 1° agosto 1974, il regolamento (CEE) n. 1895/74 è modificato come segue :

— la lettera B dell'articolo 2 è abrogata ;

— l'articolo 4 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

---

(1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 353 del 22. 12. 1973, pag. 25.
(3) GU n. L 303 del 1°. 11. 1973, pag. 1.
(4) GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 1.
(5) GU n. L 200 del 22. 7. 1974, pag. 24.